

**Statuto Fondazione  
"ISTITUTO TECNICO SUPERIORE per la Manutenzione Industriale"**

**Articolo 1**

**Costituzione-sede-delegazioni**

È costituita la fondazione denominata

"Istituto Tecnico Superiore per la Manutenzione Industriale"

"Istituto Tecnico Superiore per il Made in Italy - settore Meccanica"  
con sede nella Provincia di Livorno, in Rosignano Solvay (Rosignano  
Marittimo), via della Repubblica ,16;

la Fondazione potrà prevedere la costituzione di una sede  
coordinata in altra provincia.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione  
di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni  
disciplinato dal Codice Civile, leggi collegate e dalla normativa  
speciale.

La Fondazione non persegue scopi di lucro e non può distribuire  
utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale,  
nazionale e internazionale, anche con riferimento ad iniziative  
promosse dall'Unione Europea

**Articolo 2**

**Finalità istituzionali**

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del  
Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicate dalla  
programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di  
promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di  
sostenere le misure di sviluppo dell'economia e le politiche attive  
del lavoro

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti  
obiettivi:

- assicurare con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello  
postsecondario in relazione a figure che rispondano alla domanda  
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al  
settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e  
lavoro, con particolare riguardo ai poli tecnico-professionali di cui  
all'art.13, comma 2 della legge n.40/07, per diffondere la cultura  
tecnica-scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento  
tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere  
l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso professioni  
tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la  
formazione continua dei lavoratori.

**Articolo 3**

### **Attività strumentali, accessorie e connesse**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, giornate di studio, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche o private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi della Fondazione, di società di persone e/o capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalle attività della Fondazione;
- partecipare a bandi e gare il cui oggetto sia coerente agli scopi istituzionali.

### **Articolo 4 Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

### **Articolo 5 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti – in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo – in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

### **Articolo 6 Fondo di Gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali proventi, contributi donazioni o disposizioni testamentarie, destinato all'attuazione degli scopi della Fondazione e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti

territoriali o da altri enti pubblici;

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### **Articolo 7**

##### **Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Indirizzo approva il Bilancio Economico di Previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo, il Conto Consuntivo di quello decorso, predisposti dalla Giunta Esecutiva.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di Indirizzo muniti di espressa delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

#### **Articolo 8**

##### **Membri della Fondazione**

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti

#### **Articolo 9**

##### **Fondatori**

Sono Fondatori:

- l'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "E. Mattei", Rosignano M.mo (LI);
- l'Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Leonardo da Vinci", Firenze;
- La "Toscana Impianti" srl, Rosignano M.mo (LI) – azienda del settore produttivo di riferimento dell'ITS;
- il "Centro Italiano Opere Femminili Salesiane" – Formazione Professionale di Livorno – struttura formativa accreditata dalla Regione Toscana per l'alta formazione;
- Consorzio Polo Tecnologico Magona, Cecina (LI) – Centro di Ricerca dell'Università di Pisa;

- Comune di Rosignano M.mo (LI) - Ente Locale.
- Facoltà di Ingegneria - Università di Pisa
- Dipartimento di Energetica "Sergio Stecco" - Facoltà di Ingegneria di Firenze
- Istituto Tecnico Industriale "S. Fedi" - Pistoia
- Scuola Superiore Tecnologie Industriali - Firenze
- Servindustria Pistoia
- Confindustria Livorno
- Selex Galileo SpA - Campi Bisenzio - Firenze
- WASS SpA - Livorno
- Nuova Pignone SpA G.E. Oil & Gas - Firenze
- OCEM srl - Firenze

Possono divenire Fondatori le persone fisiche e giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, i Dipartimenti e le strutture Universitarie, gli enti locali, le associazioni e gli enti che si impegnino a versare un contributo in denaro, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Indirizzo, ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, ovvero contribuiscano alle attività della Fondazione attraverso:

- l'attribuzione di beni, materiali e immateriali e/o servizi
- prestazioni o attività professionali di particolare rilievo

I Fondatori sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

#### **Articolo 10 Partecipanti**

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti in per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti sono nominati con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

#### **Articolo 11**

### **Esclusione e recesso**

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Presidente della Fondazione, decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta, l'esclusione dei Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero in contrasto con gli interessi della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- modifica essenziale dell'oggetto d'attività;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

In relazione a quanto previsto dal comma precedente deve essere reintegrato il nucleo dei fondatori per rispettare lo standard organizzativo minimo definito al punto 2 dell'allegato al DPCM 25 gennaio 2008

### **Articolo 12**

#### **Struttura della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente della Fondazione;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- l'Assemblea di Partecipazione
- il Revisore dei Conti

### **Articolo 13**

#### **Consiglio d'Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo è l'organo al quale è riservato la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.

I membri del Consiglio di Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del conto consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo

revoca da parte del soggetto che li ha nominati, prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio di indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

La qualità di membro del Consiglio di Indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta Esecutiva.

Il Consiglio di Indirizzo , in particolare, provvede a:

1. Stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto
2. Stabilire i criteri e requisiti per assumere la qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi degli art. 8,9,10 nonché procedere alla relativa nomina
3. Approvare il bilancio di previsione e il Conto Consuntivo, predisposti dalla Giunta Esecutiva
4. Nominare due membri della Giunta Esecutiva
5. Nominare il Revisore dei Conti
6. Nominare i componenti del Comitato Tecnico-scientifico, individuandoli anche tra soggetti esterni alla Fondazione
7. Svolgere eventuali funzioni statutarie

A maggioranza assoluta delibera:

1. La nomina del Presidente della Fondazione e del Vicepresidente
2. L'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi degli art. 9 e 10
3. Eventuali modifiche statutarie
4. In ordine al patrimonio della fondazione
5. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio

#### **Articolo 14 Giunta Esecutiva**

La Giunta Esecutiva è composta da cinque membri di cui due scelti dal Consiglio di Indirizzo e uno scelto dall'Assemblea di Partecipazione.

Il Dirigente Scolastico dell'Istituto che ha promosso la costituzione dell'ITS e il rappresentante dell' Ente Locale socio Fondatore, fanno parte di diritto dell'Organo.

I membri della Giunta Esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente della Fondazione.

La Giunta Esecutiva nomina l'eventuale Direttore della Fondazione.

La Giunta provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, applicando criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di Indirizzo.

La Giunta predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da sottoporre al Consiglio di Indirizzo per l'approvazione.

Provvede inoltre a predisporre lo schema di Regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Indirizzo.

#### **Articolo 15**

##### **Presidente della Fondazione**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di Indirizzo, la Giunta Esecutiva e l'Assemblea dei Partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

#### **Articolo 16**

##### **Comitato Tecnico Scientifico**

Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo interno della Fondazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di Indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani della attività.

I suoi componenti, nominati dal Consiglio di Indirizzo tra persone, anche esterne alla Fondazione, particolarmente qualificate nel settore d'interesse della Fondazione, restano in carica un triennio.

Per i membri del CTS può essere previsto un compenso, o rimborso spese, determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il CTS può individuare al suo interno un Direttore che presiede le riunioni e riferisce al Comitato di Indirizzo in merito agli argomenti di spettanza.

#### **Articolo 17**

##### **Assemblea di Partecipazione**

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti di cui agli artt. 9 e 10.

L'assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i rappresentanti dei Partecipanti nel Consiglio di Indirizzo e un membro della Giunta Esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

#### **Articolo 18**

##### **Revisore dei Conti**

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo su proposta della Giunta Esecutiva.

Rappresenta l'Organo di consulenza tecnico contabile, vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua le verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Indirizzo.

Resta in carica tre anni e può essere riconfermato.

Il suo incarico può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

### **Articolo 19**

#### **Controllo sull'amministrazione della Fondazione**

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione, esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'art. 23 ultimo comma e dagli artt. 25,26,27,28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, la Giunta Esecutiva trasmette al Prefetto, entro 15 giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 CC, può altresì essere richiesto da un terzo dei componenti l'organo che le ha emesse, a condizione che il loro dissenso sia stato manifestato nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto o degli scopi della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterati violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione, ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Indirizzo, ovvero un terzo dei componenti della Giunta Esecutiva, sono tenuti a darne tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ne ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 Codice Civile per assicurare il funzionamento della Fondazione.

### **Articolo 20**

#### **Scioglimento**

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre i beni mobili vanno destinati secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione è stata costituita.

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

### **Articolo 21**

#### **Clausola arbitrale**

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno definite da un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di presidente, scelto dal



Presidente del Tribunale di Livorno, al quale spetterà anche la nomina dell'eventuale arbitro non nominato dalle parti.

**Articolo 22**

**Norma transitoria**

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.

**Articolo 23**

**Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Rosignano M.Mo il 07 maggio 2012